

LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO DEL DECRETO "RILANCIO"

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82
www.fipe.it - segreteria@fipe.it

IMPRESE CON MEDIAMENTE PIÙ DI 5 DIPENDENTI – FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso

Assegno ordinario:

- con causale **“emergenza COVID-19”**;
- **ulteriori nove settimane** alle nove settimane già fruibili per periodi precedenti;
- **cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020** per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito le precedenti nove settimane e **quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020**;
- **per il settore Turismo le nove settimane possono essere fruito continuativamente anche prima del 1 settembre 2020**;
- per i lavoratori assunti con contratto di **lavoro subordinato**, inclusi gli **apprendisti**;
- il trattamento d'integrazione salariale ammonta **all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti;
- la **domanda** deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- i **lavoratori** destinatari devono risultare **alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione **alla data del 25 marzo 2020**;
- **ai beneficiari spetta**, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, **l'assegno per il nucleo familiare**.

Deroghe specifiche previste in caso di presentazione della domanda riferita all'emergenza epidemiologica:

- nessun obbligo di indicazione di causali ulteriori;
- deroga alle consuete procedure d'informazione e consultazione sindacale
- obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate entro il 31 maggio 2020;
- nessun limite per ciascuna unità produttiva di durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e solidarietà) di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- deroga alla durata massima dell'assegno ordinario di 26 settimane in un biennio mobile;
- nessun limite al tetto aziendale, entro il 2020, per le prestazioni del FIS che non possono superare di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, comprese le prestazioni già deliberate;
- non è richiesta ai beneficiari un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni;
- possibilità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS su istanza aziendale;

IMPRESE NON ISCRITTE AL FONDO D' INTEGRAZIONE SALARIALE – CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Sono previsti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per i datori di lavoro non coperti da ammortizzatori sociali (anche imprese che occupano fino a 5 dipendenti)**

Integrazione salariale:

- **ulteriori nove settimane** alle nove settimane già fruibili per periodi precedenti;
- **cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020** per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito le precedenti nove settimane e **quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020**;
- **per il settore Turismo le nove settimane possono essere fruito continuativamente anche prima del 1 settembre 2020**;
- per i lavoratori assunti con contratto di **lavoro subordinato**, inclusi gli **apprendisti**;
- il trattamento d'integrazione salariale ammonta **all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore, in ogni caso entro i massimali previsti;
- **i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione **alla data del 25 marzo 2020**.

Previsioni specifiche:

- pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni;
- le domande dei datori di lavoro sono presentate all'INPS entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori;
- nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la concessione è disposta con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- obbligo di accordo per i datori di lavoro che occupano almeno cinque dipendenti;
- l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione del trattamento (calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande;

CONGEDI PER I DIPENDENTI

I genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di 16 anni hanno il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Sono previsti **dodici giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla legge n. 104/92 nei mesi di marzo e aprile 2020** e ulteriori complessive **dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020**.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Per poter avere accesso al Fondo d'Integrazione Salariale è necessario presentare domanda telematica all'INPS
- Per poter avere accesso alla Cassa Integrazione in Deroga è necessario presentare domanda telematica all'INPS
- Per poter fruire dell'Indennità lavoratori autonomi è necessario presentare domanda telematica all'INPS

Per ogni informazione utile e il supporto necessario alla presentazione della domanda, rivolgeti alla Fipe-Confindustria a te più vicina

<https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale>

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Dall'entrata in vigore del decreto, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per cinque mesi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:

- **Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti** che intendano avviare procedure di riduzione del personale;
- **Per tutti i datori di lavoro** che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Tali disposizioni non si applicano alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

È possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente.**

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) **apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori**, compresi i relativi costi di installazione;
- b) **dispositivi elettronici e sensoristica** per il distanziamento dei lavoratori;
- c) **apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni** e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) **dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro** utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) **dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi in commento è pari a:

- euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;

- euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.